



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 9 – Verona, 28 ottobre 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Novembre 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Settembre 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Settembre 2021 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Conai Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Reach/CLP – Rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai Regolamenti Reach e CLP Pag. 17
- Reach – Nuovo portale per la consultazione delle notifiche SCIP Pag. 17
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Misure di sicurezza sanitaria per le verifiche responsabile tecnico Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Novità valutazione rischio incendio, pubblicati due Decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del dipartimento Vigili del Fuoco Pag. 19
- Attrezzature Lavoro – Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati Pag. 23
- Rifiuti – Linee guida per i piani di emergenza esterna di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti Pag. 24
- Emergenza Covid-19 – Green pass e accesso in azienda dei trasporti, Circolare ministeriale Pag. 25
- Albo Nazionale Ambientale – Aggiornamento normativa Pag. 25

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

SCADENZARIO NOVEMBRE 2021

02.11.2021 ⇒ **ESTEROMETRO:**

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al terzo trimestre 2021.

02.11.2021 ⇒ **PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:**

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2021 (Modello TR).

15.11.2021 ⇒ **RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.11.2021 ⇒ **IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2021**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.11.2021 ⇒ **IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2021), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

16.11.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.11.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.11.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.11.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.11.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2021

16.11.2021 ⇒ INAIL:

scade il termine per il versamento della 4^a rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2020/2021.

20.11.2021 ⇒ ENASARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2021.

21.11.2021 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.11.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2021**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la

presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.11.2021 ⇒ INPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

30.11.2021 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2021.

30.11.2021 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4° trimestre 2021.

30.11.2021 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2021.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

30.11.2021 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2021:

Adempimento:

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3^a trimestre 2021.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Modalità:

La presentazione avviene con modalità telematica.

30.11.2021 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:

scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2021.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di SETTEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
SETTEMBRE 2020 / SETTEMBRE 2021	+2,6 %
	+1,95%

- Variazione biennale:

	75%
SETTEMBRE 2019 / SETTEMBRE 2021	+2,00%
	+1,50%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2021	+0,2	+0,5	+ 0,7	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,9	+ 2,1	+ 2,6				2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di SETTEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6087
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4910
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4361
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,6564
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1861
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85683
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1770
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1710
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0857

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

CONAI



CONAI riduce altri quattro contributi ambientali: quelli per acciaio, alluminio, plastica e vetro

Dal 1° gennaio 2022 scende a 12 €/tonnellata quello per l'acciaio, a 10 €/tonnellata quello per l'alluminio e a 33 €/tonnellata quello per il vetro. Plastica divisa in cinque fasce in base alla riciclabilità e ai costi di raccolta, selezione e riciclo: valori al ribasso per quattro, invariata una

Milano, agosto 2021 – Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato una **diminuzione del contributo ambientale** (o CAC) per quattro materiali di imballaggio: dopo carta e cartone – il cui CAC è stato ridotto lo scorso maggio con decorrenza dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore anche il nuovo CAC per la plastica biodegradabile e compostabile –, arriva ora la decisione di abbassare il contributo per gli imballaggi in **acciaio, alluminio, plastica e vetro**.

Quattro nuove variazioni, legate a valutazioni sullo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi, in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

Il contesto favorevole, con **listini dei materiali a riciclo in forte ascesa**, si traduce così in una riduzione dei contributi ambientali: diretta conseguenza dell'introduzione del criterio economico come elemento di valutazione dei contributi stessi. Il sistema CONAI, infatti, si caratterizza proprio come modello capace di modulare interventi e costi in base alla capacità del mercato di far fronte alle esigenze ambientali.

Le riduzioni fin qui approvate, carta compresa, porteranno per le aziende risparmi da CAC stimabili in circa **163 milioni di €**.

Riduzione di 6 €/tonnellata per gli imballaggi in acciaio

Il valore del CAC per l'acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a **12 €/tonnellata**.

Una variazione legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono oggi possibile una diminuzione del contributo ambientale per i pack in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a **quasi 3 milioni di €**, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.



Riduzione di 5 €/tonnellata per gli imballaggi in alluminio

Il valore del CAC per l'alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a **10 €/tonnellata**.

L'alluminio è un materiale che ha sempre mantenuto alti i suoi valori di mercato: l'attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull'andamento del materiale da riciclo, rende possibile la nuova revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 350.000 €**, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.

Riduzione di 4 €/tonnellata per gli imballaggi in vetro

Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a **33 €/tonnellata**.

La nuova situazione economica, infatti, autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell'immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 11,5 milioni di €**, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.

Le riduzioni per gli imballaggi in plastica e la nuova diversificazione contributiva

Si passa da quattro a cinque fasce contributive:
per quattro il CAC si riduce, per una resta invariato

Fasce contributive	CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t)	CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t)	Variazione 2022-2021
A1	150,00	134,00	-11%
A2	150,00	150,00	0%
B1	208,00	192,00	-8%
B2	560,00	533,00	-5%
C	660,00	644,00	-2%

Già a settembre 2020 il Consiglio d'amministrazione CONAI si era impegnato a **rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva** per gli imballaggi in plastica per l'anno 2022, ossia la suddivisione di questi pack in diverse fasce a cui vengono applicati CAC differenti.



Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l'obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

L'evoluzione 2022 del CAC diversificato per gli imballaggi in plastica prende le mosse dall'aggiunta di **una nuova fascia contributiva**. Dal 1° gennaio 2022 i pack in polimeri plastici saranno infatti divisi in **cinque fasce**.

La fascia A si sdoppierà, dividendosi in **A1** e **A2**.

Nella prima voce rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto dei pack flessibili in polietilene che passeranno in fascia A2; questi ultimi sono imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.

In questa fascia saranno inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2).

Per i pack in **fascia A1**, il CAC scenderà dagli attuali 150 €/tonnellata a **134 €/tonnellata**.

Il CAC per gli imballaggi di **fascia A2**, nonostante il deficit di catena in crescita, rimarrà, ma solo in questa prima fase di prima applicazione, invariato rispetto a quello dell'attuale fascia A: **150 €/tonnellata**.

La **fascia B1** rimarrà dedicata agli imballaggi in prevalenza da circuito domestico con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata.

L'introduzione, in prima applicazione, del criterio economico porterà alla riduzione del CAC per i pack di questa fascia da 208 €/tonnellata a **192 €/tonnellata**.

La **fascia B2** raggrupperà tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.

In questa fascia saranno tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio.

Il passaggio dalla fascia B2 alla fascia B1 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri, sarà subordinato all'entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione).

Anche la **fascia B2** vedrà il CAC ridursi: dagli attuali 560 €/tonnellata si scenderà a **533 €/tonnellata**.

Rimarranno in **fascia C** quei pack con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia sarà interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/tonnellata a **644 €/tonnellata**, grazie all'introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell'ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla.



Dopo la pausa estiva è previsto un momento di verifica del deficit di catena che potrebbe determinare ulteriori interventi sul contributo ambientale, dal momento che il mercato della vendita all'asta degli imballaggi post consumo è in continua evoluzione.

Il Consiglio di amministrazione, infine, ha comunque deciso di proseguire il **percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva**, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi deficit di catena e prevedendo eventuali ulteriori segmentazioni e rivalutazioni.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a **quasi 13 milioni di €**, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo.

Procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a **0,19%** per i **prodotti alimentari imballati** e da 0,10 a **0,09%** per i **prodotti non alimentari imballati**.

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a **99 €/tonnellata**.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799.



CONAI: nel 2022 ulteriori riduzioni dei contributi ambientali per carta e plastica

Milano, ottobre 2021 – Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato un'ulteriore **riduzione del contributo ambientale** (o CAC) per gli imballaggi in **carta e cartone** e per quasi tutti quelli in **plastica**, a **partire dal 2022**.

La riduzione si aggiunge a quelle già decise nel corso del 2021 per i contributi relativi a pack sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro. È legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio **cellulosiche e plastiche**, i cui **valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti**.

Anche in questa occasione il sistema conferma la sua tempestività di intervento nel contemperare le esigenze economiche con quelle tipicamente ambientali in contesti sia positivi, come quello attuale, sia negativi, come nel recente passato: una tendenza cui CONAI dovrà sempre più ispirarsi in futuro.

Le nuove variazioni saranno in vigore dal **1° gennaio 2022**.

La riduzione per gli imballaggi in carta e cartone

Il valore del CAC per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a **10 €/tonnellata**. Da inizio anno, quando ammontava a 55 €/tonnellata, una **riduzione complessiva dell'81%**.

Una diminuzione legata a tre fattori concomitanti: l'incremento dei volumi dell'immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; e l'incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.

La diminuzione del CAC non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco infatti continuerà a garantire l'avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell'impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l'87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE.

Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica



superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno per i primi **30 €/tonnellata**, per quelli di tipo C **120 €/tonnellata** e per quelli di tipo D **250 €/tonnellata**.

Le riduzioni per gli imballaggi in plastica

La conferma dell'andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all'asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di **fascia B1**, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE.

Questa situazione ha consentito di ridurre il CAC per quasi tutti i pack in materiali plastici e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici.

Per la fascia **A1** (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si riduce dagli attuali 150 a **104 €/tonnellata**.

Il contributo della fascia **B1** (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a **149 €/tonnellata**.

La fascia **B2** (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a **520 €/tonnellata**.

La riduzione del CAC interesserà anche la fascia **C** (imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a **642 €/tonnellata**.

Per quanto riguarda gli imballaggi compresi nella fascia **A2** (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile.

Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a **150 €/tonnellata**. Dal 1° luglio 2022 aumenterà a **168 €/tonnellata**, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo.

Il Consiglio di amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il **percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva**, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.



Procedure semplificate per l'import

Le ulteriori riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, **sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a **0,17%** per i **prodotti alimentari imballati** e da 0,10 a **0,08%** per i **prodotti non alimentari imballati.**

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a **90 €/tonnellata.**

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800337799



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 21 ottobre 2021

Oggetto: Nuova procedura di rimborso (ex post) riservata ad alcuni casi di sfridi (di materie prime/semilavorati) generati da autoproduzione di imballaggi dall'1.1.2022 e già assoggettati al Contributo ambientale Conai.

Secondo le vigenti regole generali consortili, il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) si applica al momento della cosiddetta “**prima cessione**” (vale a dire il trasferimento dall'ultimo produttore o commerciante al primo utilizzatore effettivo dell'imballaggio/materiale di imballaggio) tenendo conto del peso dell'imballaggio finito o della materia prima/semilavorato trasferiti all'utilizzatore che, in quest'ultimo caso, “**autoproduce**” l'imballaggio per confezionare le proprie merci.

Ne deriva che il CAC viene riconosciuto dall'autoproduttore¹ anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio finito della materia prima o del semilavorato acquistato. Tale meccanismo operativo è da collocarsi in un più ampio contesto di semplificazioni procedurali nell'applicazione, dichiarazione e versamento del CAC, valido fin dall'avvio del sistema consortile per ridurre i pesi amministrativi e organizzativi a carico delle imprese.

A seguito di alcune sollecitazioni pervenute da aziende, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento, il Gruppo di Lavoro Semplificazione del Consorzio, su incarico del Consiglio di Amministrazione del CONAI, ha svolto articolate ed approfondite analisi in merito alle varie realtà operative riguardanti il fenomeno dell'autoproduzione di imballaggi, coinvolgendo diversi soggetti, tra cui associazioni, imprese, consorzi di filiera, in possesso di dati e informazioni utili.

In base agli elementi acquisiti dal Gruppo di Lavoro e su proposta dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 ottobre scorso, anche tenendo conto della evoluzione nel tempo del sistema regolatorio di determinazione e applicazione del contributo ambientale, ha deliberato a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi introducendo, **per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle proprie merci, nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022**, con i limiti e le condizioni di seguito specificate.

NUOVA PROCEDURA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

La nuova procedura è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi.

¹ Impresa che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare e/o riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio) - vgs. Guida CONAI 2021, Volume 1, Terminologia.



La stessa procedura non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

MODALITA' E TERMINI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

La richiesta di rimborso del Consorziato:

- dovrà essere presentata **mediante una specifica modulistica²**, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante;
- **deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica, entro il 30/9 dell'anno precedente** (a quello per il quale intende chiedere il rimborso), con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi (vgs. **Allegato 1**). **Per il primo anno di decorrenza della procedura (2022), il termine per l'invio della comunicazione preventiva è stato prorogato al 31/12/2021.**

Alla suddetta comunicazione preventiva deve essere **allegata una relazione peritale** (da intendersi, nel caso di specie, come un documento tecnico e non una perizia giurata) con la descrizione dei criteri di stima degli sfridi e altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi. Nella stessa relazione devono essere fornite specifiche informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi. La relazione peritale deve essere allegata solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione.

CONDIZIONI E PARAMETRI

- **l'importo minimo è fissato in 200 Euro per materiale**, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso;
- **la soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale**. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%;
- **è prevista una validazione e un'analisi di congruità** - da parte del CONAI - dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, per i rimborsi con un **importo annuo superiore a 10.000³ Euro**, il relativo riconoscimento è subordinato ad un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal Consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell'audit saranno a carico del Consorziato che ha richiesto il rimborso. Per i rimborsi **di importo fino a 10.000⁴ Euro**, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

² Il modulo per la richiesta di rimborso sarà reso disponibile in tempo utile per la rispettiva scadenza.

³ Intesi come totale dei contributi ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

⁴ Vedi nota precedente.




Costituisce parte integrante della presente circolare l'**Allegato 1** – *facsimile* della “Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del CAC sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi” con le relative istruzioni per la compilazione.

Il CONAI si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte delle aziende interessate nell'applicazione della presente circolare.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


REACH/CLP RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUI PRODOTTI CHIMICI DI CUI AI REGOLAMENTI REACH E CLP

Pubblichiamo la Nota del Ministero della Salute in merito al rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP grazie all'avvio di una cooperazione di 24 mesi con l'Agenzia delle Dogane.

La nota evidenzia i campi che saranno soggetti ad un controllo più approfondito del rispetto degli obblighi REACH e CLP:

- a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
- b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
- c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
- d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
- e) Cemento (cromo)
- f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
- g) Pneumatici rigenerati (IPA)
- h) Leghe per brasature (cadmio)
- i) Prodotti con materiale plastico in PVC - manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

Il testo della Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH NUOVO PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NOTIFICHE SCIP

Fonte ECHA
Fonte Normachem

Disponibile il portale pubblico di consultazione dei dati inviati ad ECHA tramite notifiche SCIP. È ora consultabile il primo database pubblico a livello europeo recante informazioni circa il contenuto di SVHC di Candidate List all'interno degli articoli: il **database SCIP**.

Negli ultimi mesi i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti di Candidate List (SVHC-CL), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso (calcolato sul singolo componente), hanno popolato il database SCIP con le informazioni previste.

Oggi, grazie alla pubblicazione dei dati, i consumatori e gli operatori industriali potranno ricercare tali informazioni ottenendo così una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte d'acquisto e alle migliori modalità di utilizzo dei prodotti. Ciò aiuterà inoltre gli operatori del mondo dei rifiuti a migliorare i processi di recupero e riciclo.

Come dichiarato dal direttore esecutivo dell'Agenzia, Bjorn Hansen, si tratta di un importante passo che permette di monitorare gli articoli contenenti SVHC-CL durante tutte le loro fasi di vita, fino allo smaltimento o recupero - questo risulta un grande traguardo verso la creazione dell'**Economia Circolare Europea**.

Ad oggi secondo ECHA le principali sostanze notificate sono le seguenti:

- piombo (CAS 7439-92-1): in articoli costituiti da leghe metalliche come cuscinetti a sfera e batterie;
- monossido di piombo (CAS: 1317-36-8): ad esempio in lampade e componenti di veicoli;
- triossido di piombo e titanio (CAS: 12060-00-3): ad esempio in fornelli elettrici;
- sale di piombo dell'acido silicico (CAS: 11120-22-2): ad esempio in cristalli al piombo e rivestimenti per veicoli;
- "Dechlorane Plus™" (CAS: -): ad esempio in vernici e colle.

Tuttavia, affinché il database risulti completo e aggiornato, tutti i fornitori di articoli contenenti SVHC-CL in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, inclusi importatori e distributori, sono chiamati a notificare i propri prodotti all'interno del Database SCIP, aggiornando costantemente le informazioni e monitorando gli sviluppi normativi. L'obbligo di notifica presso il Database SCIP è stato infatti istituito con la Dir. (UE) 2018/851 (recepita in Italia con il D.Lgs. 116/2020) ed è obbligatorio dal 5 gennaio 2021 per tutti i soggetti coinvolti.

Ricordiamo, infatti, che sono previsti aggiornamenti semestrali della Candidate List e che sono in corso tuttora valutazioni su diverse sostanze il cui inserimento nella lista potrebbe avere impatti su molti articoli e settori industriali.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MISURE DI SICUREZZA SANITARIA PER LE VERIFICHE RESPONSABILE TECNICO

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 10 del 15 settembre 2021, ha definito le misure di sicurezza sanitaria da adottare in occasione dello svolgimento delle verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici, nelle sessioni di recupero e ordinarie previste dal settembre 2021.

Il calendario delle prossime verifiche è disponibile al seguente link:

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/Calendario_verifiche_RT_2021_new.pdf

La Delibera è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO
NOVITA' VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO,
PUBBLICATI DUE DECRETI CHE SOSTITUIRANNO IL DM 10 MARZO 1998,
PRIMI CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO

Publicati i primi due dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

DM 01 SETTEMBRE 2021 - Cosiddetto "Decreto Controlli"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25.09.2021 il DM 01 settembre 2021 recante i *"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Il decreto **entrerà in vigore il 25 settembre 2022** (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); l'entrata in vigore abrogherà alcuni articoli del DM 10/03/1998 (tra i quali l'art. 3, comma 1, lett. e); l'art. 4 e l'Allegato VI recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

Con il nuovo decreto viene introdotta la "nuova figura di tecnico manutentore qualificato", che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del Decreto; sono inoltre indicate le modalità di qualificazione del tecnico manutentore.

Nel provvedimento viene inoltre indicato che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

DM 02 SETTEMBRE 2021 - Criteri gestione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 recante *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81."*

In particolare il nuovo decreto:

- aggiorna le tipologie delle attività per le quali, il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza;
- aggiorna le misure da adottare nella gestione della sicurezza antincendi in caso di emergenza;
- aggiorna le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;

- aggiorna i programmi di formazione degli addetti al servizio antincendio ed è stata introdotta la necessità di prevedere un aggiornamento di questa formazione ogni cinque anni;
- definisce i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il decreto **entrerà in vigore il 4 settembre 2022** (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), con l'abrogazione contestuale dell'art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento contiene le nuove norme di riferimento in merito alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro come definiti all'articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (ex titolo IV del D.Lgs. 81/08) e alle attività a rischio incidente rilevante (ex D.Lgs. n. 105/2015) le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), il datore di lavoro dovrà adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

Nei seguenti casi dovrà essere redatto obbligatoriamente il piano di emergenza:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei suddetti casi, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma dovrà comunque adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

Per quanto concerne l'informazione e formazione dei lavoratori (art.3), il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L'informazione e la formazione dovranno essere basate sulla valutazione dei rischi, fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso di variazioni della situazione del luogo di lavoro che comporti una modifica della valutazione dei rischi.

In merito alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4), all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza ove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori addetti al servizio antincendio (ex art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08) o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati dovranno frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento (art. 5), i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell'attività. I corsi di aggiornamento dovranno avere almeno cadenza quinquennale. I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell'art. 6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

L'allegato IV riporta l'elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali gli addetti antincendio dovranno conseguire l'attestato di idoneità tecnica (ex articolo 3 DL n. 512/1996).

Nelle disposizioni transitorie (Art. 7) viene stabilito che i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza già programmati con i contenuti dell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del DM in esame.

CIRCOLARE VV.F. N. 14204 DEL 6 OTTOBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 01.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 14204 datata 06 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 1° settembre 2021 recante i "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio", che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare di chiarimento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha fornito le indicazioni necessarie per favorire l'applicazione uniforme del decreto. Il documento fornisce precisazioni in tema di formazione degli addetti alla manutenzione di impianti sistemi e attrezzature, contenuti dei corsi, caratteristiche dei docenti, attrezzature che questi devono utilizzare, differenziando i compiti dei docenti per la sola parte teorica, pratica o per entrambe le parti, nonché fornendo i modelli per l'ammissione all'esame per la qualifica di manutentore.

In particolare, la nota fornisce indicazioni applicative in tre appendici:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione - Requisiti dei docenti - Individuazione dei soggetti formatori • Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame • Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica;

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio - Indicazione puntuale del contenuto della formazione sia teorica che pratica i seguenti argomenti: 1. Estintori di incendio portatili e carrellati 2. Reti idranti antincendio 3. Porte resistenti al fuoco 4. Sistemi Sprinkler 5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) 6. Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC) 7. Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso 8. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC). 9. Sistemi a pressione differenziale (PDS) 10. Sistemi a schiuma. 11. Sistemi ad aerosol condensato. 12. Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS). 13. Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist);

III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato - Per lo svolgimento della valutazione dei requisiti, in Appendice III è riportato il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l'ammissione all'esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.

La circolare ricorda che sono **esclusi dall'applicazione del decreto** gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti ex art. 1, comma 2 del DM 37/2008.

CIRCOLARE VV.F. N. 15472 DEL 19 OTTOBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 02.09.2021

Publicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 15472 datata 19 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 2 settembre 2021 recante i "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile precisa che il DM 02.09.2021 è attuativo dell'art. 46 comma 3 del DLgs. 81/2008 ed è in continuità con le regole tecniche di prevenzione incendi finora approvate e con il capitolo S.5 del DM 3 agosto 2015, e fornisce primi chiarimenti sui seguenti aspetti:

Piano di emergenza (ex articolo 2 DM 02.09.2021): è obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori, per i luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, per i luoghi previsti dall'allegato I al DPR n. 151/2011; deve contenere i nominativi degli addetti incaricati alla prevenzione incendi; i contenuti del Piano sono riportati nell'allegato II del decreto. Informazione e formazione lavoratori (ex articolo 3 DM 02.09.2021): ribadisce che si tratta di un adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio;

Designazione e formazione addetti: viene mantenuta la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie; è previsto un aggiornamento della formazione quinquennale secondo i contenuti minimi indicati nell'allegato III; sono previsti tre percorsi da 1 a 3 in base alla complessità dell'attività e al livello di rischio; nell'allegato IV sono indicati i luoghi di lavoro i cui addetti antincendio devono ottenere l'idoneità tecnica ex articolo 3 del DL 1° ottobre 1996.

Requisiti dei docenti: sono definiti dall'articolo 6 e allegato V del DM; è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sul nostro sito www.apiverona.it sono disponibili:

- il DM 01.09.2021
- il DM 02.09.2021
- la Circolare VV.F. 06.10.2021 n. 14204
- la Circolare VV.F. 19.10.2021 n. 15472

Link Regole tecniche di prevenzione incendi, capitolo S.5 DM 3 agosto 2015

https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

ATTREZZATURE LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Fonte Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 63 del 12 ottobre 2021, ha adottato il ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il testo del Decreto Direttoriale è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

LINEE GUIDA PER I PIANI DI EMERGENZA ESTERNA DI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 recante "Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti".

Il nuovo provvedimento prevede che i titolari degli impianti di gestione dei rifiuti spediscono ai Prefetti competenti per territorio, entro il 6 dicembre 2021, le informazioni necessarie per l'elaborazione o l'aggiornamento di tali piani.

Si ricorda che i gestori degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna (ex art 26-bis Legge 132/2018) allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 132/2018, il piano di emergenza interna doveva essere predisposto entro il 5 marzo 2019 e riesaminato ed aggiornato, oltre che sperimentato, ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

I Prefetti dovranno redigere un piano di emergenza esterno sulla base delle informazioni fornite da parte dei gestori degli impianti e di apposite linee guida che sono state approvate con DPCM 27.08.2021.

Le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna si applicano:

- a) agli impianti che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti
- b) agli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti
- c) ai centri di raccolta comunali e intercomunali

Sono esclusi gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose.

Il testo del DPCM è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19

GREEN PASS E ACCESSO IN AZIENDA DEI TRASPORTI, CIRCOLARE MINISTERIALE

Pubblicata la Circolare n. 37420 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ed il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni in merito agli accessi ai luoghi di lavoro da parte di autotrasportatori provenienti dall'estero sprovvisti di Green Pass.

Nel provvedimento viene chiarito che “per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall'estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), si precisa che è consentito esclusivamente l'accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.”

Per ulteriori indicazioni si rinvia al sito ministeriale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nota_chiarimento_autotrasporto_merci_trasporto_marittimo

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Si segnalano i seguenti provvedimenti:

- Delibera n. 11 del 14 ottobre 2021

Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Circolare n. 10 del 22 ottobre 2021

Cancellazione d'ufficio del codice dell'EER 07 02 18 scarti di gomma.

I testi dei Documenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.
Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

BEST WESTEN – Settore Alberghiero

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA – Energia Elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio

FCA STELLANTIS – Automobili

GAP STUDI E CONSULENZE SRL – Servizi di consulenza alle Aziende

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GIUSTACCHINI PRINTING – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza Security e Safety

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa,

cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine

ROE' – Prodotti antisettici - Igienizzanti

SAMSUNG – Elettronica Smartphones

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

STARHOTELS – Settore Alberghiero

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

UM TOOLS – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale

VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi Aeroportuali

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali